



N° PAP-01132-2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 31/10/2020 al 15/11/2020

L'incaricato della pubblicazione
Francesco CRISTALLO

COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

Prot. com. n. _____ del 31 OTT 2020

Ordinanza n. 161 del 31 OTT 2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. Sospensione svolgimento mercato su arre pubbliche del 02 novembre 2020.

IL SINDACO
nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 e successive;

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 07.10.2020 n. 125 G.U. n. 248 del 07.10.2020, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021;

Visto il D.P.C.M. del 24.10.2020, con il quale sono state sostituite le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, prorogando fino al 24 novembre 2020 le disposizioni contenute nel predetto D.P.C.M.;

Richiamata in ordine di tempo, l'Ordinanza Sindacale n° 160 del 30.10.2020, con la quale è stata attivata l'isolamento contumaciale e permanenza fiduciaria di soggetti positivi al COVID-19 e relativi congiunti;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 dell'8 marzo 2020 e successive;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 40 del 30.10.2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19".

Considerato che i dati contenuti nell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano la ripresa della circolazione virale, conseguente all'allentamento delle misure di restrizione della mobilità e all'incremento dei rapporti sociali;

Considerato che la situazione in atto suggerisce l'adozione di nuove misure improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19, in relazione al numero di contagi a livello locale ad oggi riscontrati;

Considerato che nella giornata del 02 novembre, si prevede, come di consueto, un notevole flusso di presone al cimitero comunale e che le forze in campo, saranno tutte dislocate per far rispettare le prescrizioni di accesso al cimitero;

Ritenuto, per quanto sopra, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura **precauzionale** tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, e l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare, nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL,

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché ***"nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"***;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

la sospensione dello svolgimento del mercato del 02 novembre 2020 su area pubblica, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, in quanto area aperta al pubblico con difficoltà di assicurare adeguatamente il rispetto continuo della distanza interpersonale di un metro tra gli acquirenti, implementando le occasioni di contatto e di avvicinamento tra le persone, come previsto dal D.L. n.33/2020, oltre che garantire il rispetto di quanto previsto nelle Ordinanze Regionali n. 3 dell'8 marzo e successive;

Salvo ulteriori restrizioni a carattere Regionale o Nazionale, si dispone che il mercato del **02 novembre 2020**, si svolgerà il **30 novembre p.v.**

Si da atto che tutti gli operatori commerciali, sono stati informati del presente provvedimento

ORDINA ALTRESÌ

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;

- restano salve, per gli aspetti diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza le norme previste e delle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 07 agosto 2020 e successive;

Averso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa:

Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;
Regione Basilicata Direzione Protezione Civile - ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;

Prefettura di Matera - protocollo.prefmt@pec.interno.it

Comando dei Carabinieri di Ferrandina - tmt21465@pec.carabinieri.it

Questura di Matera - gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

Azienda Sanitaria Matera: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

dip.prevenzione.salute.umana@pec.asmbasilicata.it

igiene.epid.sanita.pubblica.matera@pec.asmbasilicata.it

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria;

Dalla Residenza Municipale, 31 ottobre 2020



IL SINDACO
Prof. Gennaro MARTOCCIA

